



*Ministero
dell'Economia e delle
Finanze*



*Regione Autonoma
della Sardegna*

**INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO AZIONI DI SISTEMA

22 DICEMBRE 2005

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,
LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

VISTO l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, che definisce gli strumenti della programmazione negoziata;

VISTA, in particolare, la lettera c) dello stesso comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di Programma Quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di una Intesa Istituzionale di Programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'Accordo di Programma Quadro deve contenere;

VISTO l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l'articolo 2, comma 203, lett. b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'articolo 10, comma 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 367;

VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208 relativa agli interventi per le aree depresse;

VISTO l'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in cui si prevede, tra l'altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il CIPE;

VISTA la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 134 che, recependo l'intesa della Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 5 agosto 1999, fornisce indirizzi per la costituzione e disciplina del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) con l'individuazione di un gruppo di coordinamento presso il CIPE;

VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 che prevede l'approfondimento delle problematiche connesse all'adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTA la legge 27 dicembre 2002 n. 289 (finanziaria 2003) che agli articoli 60 e 61 ha istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero delle Attività Produttive fondi per le aree sottoutilizzate (di seguito F.A.S.) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra aree del Paese e viene stabilita la possibilità che il CIPE in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure, trasferisca risorse dall'uno all'altro fondo, con i conseguenti effetti di bilancio;

VISTA la deliberazione del CIPE n. 17 del 9 maggio 2003 di ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate -, rifinanziamento legge 208/98 triennio 2003- 2005 (legge finanziaria 2003, art. 61), che, al punto 1.2.2. lett. c), prevede di destinare, a favore delle sole Regioni e Province Autonome, un importo di 20 milioni di euro;

VISTO che sulla base dei criteri di ripartizione indicati dalla medesima deliberazione CIPE n.17/2003, dei suddetti 20 milioni di euro risulta che l'importo di € 1.190.356,54 viene assegnato Regione Sardegna, per interventi finalizzati all'assistenza tecnica ed al supporto alle Amministrazioni regionali per il rafforzamento del sistema di monitoraggio;

VISTA la deliberazione del CIPE n. 20 del 29 settembre 2004, avente ad oggetto la ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate per il periodo 2004- 2007 e specificatamente il punto 3.6, che prevede di destinare ad Azioni di sistema fino ad un massimo dello 0,65% delle risorse per programmi regionali per il finanziamento di azioni di carattere innovativo, finalizzate all'efficace raggiungimento degli obiettivi degli APQ e di attività preparatorie, di sorveglianza, di valutazione e di controllo;

VISTA la deliberazione del CIPE n. 35 del 27 maggio 2005, recante “ Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento della Legge 208/1998 periodo 2005-2008 e specificatamente il punto 4.5, che prevede che, nell'ambito della quota destinata ai Programmi regionali, possono essere ricomprese le azioni di sistema per una quota massima pari allo 0,65% delle risorse per le aree sottoutilizzate, ripartite a favore di ciascuna Regione e Provincia autonoma, da utilizzare in APQ. Tale quota può essere destinata al finanziamento di azioni di carattere innovativo finalizzate all'efficace raggiungimento degli obiettivi degli APQ e di attività preparatorie, di sorveglianza, di valutazione e di controllo;

VISTA la circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro n. 32538 emanata il 9 ottobre 2003, dal Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C 2000 del 1 agosto 2000 e successivamente riapprovato con decisione della Commissione dell'Unione Europea C(2004) 4689 del 30 novembre 2004;

VISTO il Programma Operativo Regionale della Regione Sardegna per i Fondi Strutturali Comunitari 2000- 2006, approvato con decisione della Commissione dell'Unione Europea C(2000) 2359 dell'8 agosto 2000 e successivamente riapprovato con decisione della Commissione dell'Unione Europea C(2004) 5191 del 15 novembre 2004 ;

VISTO il Complemento di Programmazione del POR Sardegna (2000-2006) come da ultimo approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 21 dicembre 2004;

VISTA l'Intesa istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Autonoma della Sardegna stipulata in data 21 aprile 1999 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Sardegna;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.34/24 del 26.09.2003 che ripartisce programmaticamente e per settore le risorse assegnate alla Regione dalla deliberazione CIPE n.17/2003 ;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.50/1 del 30.11.2004 che ripartisce programmaticamente e per settore le risorse assegnate alla Regione dalla deliberazione

CIPE n. 20/2004 e, tra l'altro, secondo le previsioni del punto 3.5 della Delibera CIPE n.20/2004 di cui sopra, destina 1.851.00,00 di Euro alla realizzazione di azioni di sistema;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.46/4 del 30.09.2005 che ripartisce programmaticamente e per settore le risorse assegnate alla Regione dalla deliberazione CIPE n. 35/2005, e, tra l'altro, secondo le previsioni del citato punto 4.6 della medesima Delibera CIPE n.35/2005 destina 1.872.700,00 di Euro alla realizzazione di azioni di sistema;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Sarda n.49/10 del 21.10.2005 recante "Programma di assistenza tecnica per la programmazione, l'attuazione, il monitoraggio e il controllo degli Accordi di Programma Quadro dell'Intesa Istituzionale di Programma tra lo Stato Italiano e la Regione Sardegna", che, tra l'altro, a) approva le linee di indirizzo per la predisposizione e l'attuazione del Programma in parola; b) destina lo 0,65% di quanto assegnato alla Regione dalle citate Delibere CIPE n.20/2004 e n.35/2005 al finanziamento di azioni di sistema da realizzarsi nell'ambito del suddetto Programma; c) prevede, limitatamente alle azioni finalizzate a supportare il sistema di monitoraggio, l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al citato punto 1.2.2. lett. c), della Delibera CIPE n. 17/2003,

CONSIDERATO che, ai sensi delle disposizioni per l'utilizzo delle risorse per le aree sottoutilizzate, si pone l'esigenza di stipulare un Accordo di Programma Quadro in materia di azioni di sistema, finalizzato all'utilizzo delle risorse soprarichiamate, per l'attivazione di azioni di carattere innovativo finalizzate all'efficace raggiungimento degli obiettivi degli APQ e di attività preparatorie di sorveglianza, di valutazione e di controllo;

STIPULANO IL SEGUENTE

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Art. 1

Finalità e obiettivi

1. Oggetto del presente Accordo di Programma Quadro, di seguito denominato Accordo, è la realizzazione di un programma finalizzato all'efficace raggiungimento degli obiettivi degli APQ attraverso un insieme di azioni di supporto alla programmazione, attuazione, monitoraggio e alla sorveglianza degli APQ.

Art. 2

Programmazione degli interventi

1. Al fine di raggiungere le finalità descritte all'art.1, le parti individuano, come quadro generale di riferimento, il "Programma di Assistenza Tecnica per la

Programmazione, l'Attuazione, il Monitoraggio e il Controllo degli Accordi di Programma Quadro dell'Intesa Istituzionale di Programma tra lo Stato Italiano e la Regione Sardegna", e il relativo Piano Operativo delle Attività, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n.49/10 del 21 ottobre 2005;

Art.3
Programma attuativo

Con il presente Accordo si intende implementare il Piano Operativo delle Attività per l'attuazione del Programma di Assistenza Tecnica di cui all'art.2". Il "Piano" predisposto secondo le indicazioni delle Linee di indirizzo approvate dalla Giunta Regionale con la Delibera n.49/10 di cui alle premesse. In particolare si intende realizzare un insieme di azioni finalizzate alla realizzazione di attività preparatorie, di sorveglianza, di valutazione e di controllo degli stessi APQ. Più specificatamente si intende attivare i seguenti interventi come meglio descritti e specificati nella relazione tecnica:

- 1- definizione del piano Operativo delle attività e selezione delle figure professionali per le Attività di Assistenza tecnica
- 2- acquisizione di attrezzature informatiche per il rafforzamento del sistema di monitoraggio
- 3- selezione e costituzione di una struttura di Assistenza Tecnica per il supporto alle strutture regionali e agli soggetti coinvolti nelle fasi di
 - a) coordinamento dell'Intesa Istituzionale di Programma, b) programmazione delle risorse FAS, c) istruttoria e stipula degli APQ, d)attuazione, monitoraggio e sorveglianza dei singoli APQ.
- 4- prosecuzione, nelle more della costituzione della struttura di cui al precedente punto 3, dell'attività di assistenza tecnica a supporto dell'APQ "risorse idriche - opere fognario depurative" ,attualmente in essere a valere sulle risorse del PONATAS.

- Articolo 4
Quadro finanziario

Le risorse finanziarie disponibili, per l'implementazione del Programma oggetto del presente Accordo, ammontano a €4.914.056,94

Il quadro finanziario dell' Accordo è illustrato nella tabella che segue:

Fonti finanziarie	IMPORTI
Delibera n. CIPE 17/2003 – Punto 1.2.2 c	1.190.356,94
Delibera n. CIPE 20/2004 – Punto 3.6	1.851.000,00
Delibera n. CIPE 35/2005 – Punto 4.5	1.872.700,00
TOTALE	4.914.056,94

Articolo 5
Trasferimento delle Risorse

1 La procedura per il trasferimento delle risorse finanziarie sarà avviata dal competente Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei limiti delle assegnazioni di competenza e subordinatamente alle disponibilità di cassa, con le seguenti modalità:

- il 10% del finanziamento entro 60 giorni dalla stipula dell'APQ a titolo di anticipazione;
- il 90% in proporzione allo stato di avanzamento degli interventi e sulla base del valore delle opere realizzate, come risultanti dai dati di monitoraggio semestrale dell'Applicativo Intese del Ministero dell'Economia e Finanze;

La procedura di trasferimento delle risorse di cui al punto precedente, in ogni caso, fatta eccezione delle attribuzioni previste a titolo di anticipazione è subordinata alla regolare chiusura dei monitoraggi semestrali dell'Accordo, in attuazione della stessa delibera e della Circolare sulle procedure di monitoraggio degli APQ emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e richiamata in premessa.

Le risorse derivanti da economie di spesa, ribassi d'asta o degli interventi revocati sono riprogrammate con le modalità previste dall'Intesa Istituzionale di Programma, così come aggiornate dal punto 3.7 della Delibera CIPE 20/2004.

Articolo 6
Impegni dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo

1. Le parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, a:
 - a) rispettare i termini concordati e indicati nelle schede, costituenti l'applicazione informatica di cui alle deliberazioni CIPE n. 44/2000 e 76/2002;
 - b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - c) procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dello stato di attuazione dell'Accordo sulla base dei contenuti delle Relazioni di monitoraggio di cui al successivo articolo 7, trasmesse dal SPSTI, al termine delle procedure di monitoraggio indicate nella Circolare richiamata nelle premesse e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti e correttivi al Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo;
 - d) attivare e utilizzare, nei tempi prefissati, tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione delle diverse attività;

- e) rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti.

Articolo 7

Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, le Parti individuano, quale soggetto responsabile, il Direttore Generale della Presidenza della Regione Sardegna per l'esercizio delle competenze tecniche, organizzative e gestionali del presente Accordo.
2. Il soggetto responsabile ha il compito di:
 - a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
 - b) coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricadenti nell'Accordo, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
 - c) promuovere, in via autonoma o su richiesta dei responsabili dei singoli interventi, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni da parte dei soggetti sottoscrittori anche attraverso la convocazione di singoli soggetti sottoscrittori;
 - d) nel corso dell'istruttoria dell'accordo e nei monitoraggi semestrali, da effettuarsi secondo le modalità indicate nella Circolare sul monitoraggio degli APQ citata in premessa, coordinare la raccolta dei dati effettuata dai Responsabili di intervento e verificare la completezza e la coerenza dei dati delle schede intervento, così come l'assenza per le stesse di codici di errore nell'applicativo informatico per il monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro (di seguito denominato "Applicativo Intese") del Ministero Economia e Finanze.
 - e) nel corso dei monitoraggi semestrali, ed in particolare nella iniziale fase di aggiornamento delle schede intervento, comunicare al Ministero dell'Economia e Finanze - Servizio per le politiche di sviluppo territoriale, la lista degli interventi per i quali siano intervenute modifiche rispetto all'ultima versione monitorata, come indicato al par. 4.2 della Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa, modifiche da illustrare in dettaglio all'interno del relativo rapporto di monitoraggio;
 - f) nel corso dei monitoraggi semestrali, assicurare il completo inserimento dei dati delle schede-intervento rispettivamente entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno;
 - g) inviare al Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese entro il 28 Febbraio e il 30 Settembre di ogni anno, a partire dal primo semestre successivo alla stipula dell'APQ, il Rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione dell'APQ, redatto ai sensi della delibera CIPE 76/2002 e secondo le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa;

- h) vigilare sullo stato di attuazione dell'Accordo, predisponendo il monitoraggio degli interventi sulla base delle informazioni assunte dal responsabile dei singoli interventi, indicato nel successivo art. 8;
- i) individuare ritardi e inadempienze assegnando, se del caso, al soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Comitato paritetico di attuazione;
- l) esperire tempestivamente, relativamente a controversie che insorgano tra le Parti, un primo tentativo di conciliazione; segnalare al Comitato paritetico di attuazione, in caso di mancata composizione, le controversie suddette per l'avvio dei relativi procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti secondo le modalità previste dall'art. 10;

Articolo 8
Responsabili della realizzazione degli interventi

1. Ai fini della realizzazione delle azioni costituenti l'intervento oggetto del presente Accordo, le parti individuano quale soggetto responsabile della realizzazione delle stesse il Direttore Generale della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna, quale indicato specificatamente nella scheda allegata, costituente l'applicazione informatica di cui alle delibere CIPE n.44/2000 e 76/2002.

Il Direttore Generale della Presidenza potrà essere affiancato per l'esercizio delle funzioni dal Centro Regionale di Programmazione.

Il Direttore Generale della Presidenza della Regione si avvarrà per l'esercizio della funzione del Servizio Affari regionali e nazionali della Direzione Generale della Presidenza.

2. Il responsabile della realizzazione degli interventi svolge i seguenti compiti:
 - a) pianifica il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e delle criticità;
 - b) organizza, dirige, valuta e controlla l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
 - c) controlla costantemente il processo di attuazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti e segnalando al soggetto responsabile dell'Accordo gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o ne impediscono l'attuazione, nonché ogni altra informazione richiesta;
 - d) raccoglie ed immette nell'Applicativo Intese, nel rispetto delle scadenze di monitoraggio del 31 luglio e del 31 gennaio di ciascun anno, i dati delle schede intervento e ne risponde della loro veridicità; verifica la veridicità delle informazioni contenute nelle singole schede intervento e l'attuazione degli impegni assunti, così come pone in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti; trasmette al responsabile

dell'APQ, in concomitanza con le scadenze dei monitoraggi semestrali, la scheda intervento unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti, le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive, nonché ogni altra informazione richiesta dal Responsabile dell'APQ;

Articolo 9

Nucleo Operativo per l'attuazione dell'APQ

1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, i soggetti firmatari individuano un "Nucleo Operativo per l'attuazione dell'APQ", composto da:
 - due rappresentanti della Regione (Presidenza della Giunta e Centro Regionale di Programmazione);
 - un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
 -
2. Il Nucleo Operativo fornisce il supporto tecnico al Soggetto responsabile dell'Accordo nello svolgimento dei propri compiti e da il proprio contributo sulla relazione semestrale di cui all'art.7, comma 2, lettera e).
3. Il Nucleo Operativo è presieduto dal Soggetto responsabile dell'Accordo che lo convoca, su propria iniziativa o su richiesta motivata di uno dei soggetti firmatari dell'Accordo, almeno due volte all'anno.

Articolo 10

Procedimenti di conciliazione o definizione dei conflitti

1. Il Soggetto responsabile dell'Accordo di cui all'art. 7, in caso di contrasti in ordine all'interpretazione o all'esecuzione delle obbligazioni previste nell'Accordo medesimo, su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia, del responsabile d'intervento o anche d'ufficio, invita le parti interessate a rappresentare le rispettive posizioni per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.
2. Qualora si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna le parti all'osservanza dell'accordo raggiunto.
3. Qualora le controversie permangono, la questione viene rimessa al Comitato istituzionale di gestione di cui all'articolo 9 della citata Intesa Istituzionale di Programma.
4. Ove in ordine alle predette controversie venga adita l'autorità giudiziaria ordinaria, le parti stabiliscono la competenza del Foro di Cagliari.

5. Gli eventuali conflitti insorti tra soggetto attuatore e soggetto che realizza l'intervento sono composti così come previsto dal contratto d'appalto.

Articolo 11 ***Inerzie, ritardi e inadempienze***

1. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardi, inerzie o inadempimenti, il Soggetto responsabile dell'Accordo invita il Soggetto sottoscrittore, al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.
3. Il soggetto cui è imputabile il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento è tenuto a far conoscere entro il termine prefissato, al Soggetto responsabile dell'Accordo, le iniziative assunte e i risultati conseguiti.
4. In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il Soggetto responsabile dell'Accordo invia gli atti, con motivata relazione, al Comitato paritetico di attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma formulando, se del caso, una proposta circa le misure da adottare.
5. Il Comitato paritetico d'attuazione propone al Comitato istituzionale di gestione le misure da adottare in relazione all'inottemperanza segnalata.

Articolo 12 ***Disposizioni generali e finali***

1. Il presente Accordo ha durata fino al 31.12.2007 ed è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Per concorde volontà dei sottoscrittori, il presente Accordo è prorogabile e può essere ulteriormente modificato o integrato, mediante specifici Protocolli aggiuntivi nel rispetto delle disposizioni vigenti.
3. All'Accordo possono aderire altri soggetti rientranti tra quelli individuati dalla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE n. 29/1997, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.
- 4- Alla scadenza dell'Accordo, il Comitato paritetico di attuazione, su segnalazione del soggetto responsabile dell'Accordo, è incaricato della risoluzione di eventuali incombenze relative alla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Il Direttore del Servizio per le politiche di sviluppo
territoriale - Dipartimento per le politiche di sviluppo e
di coesione

Regione Autonoma della Sardegna

Il Direttore Generale della Presidenza

Il Direttore del Centro Regionale di Programmazione

Roma,